

CONTENZIOSO

La validità delle notifiche tributarie via pec

di Luigi Ferrajoli

In tema di notifica degli atti tributari, si applica il principio del *tempus regit actum*, pertanto le **notifiche effettuate via pec** in data successiva all'introduzione del processo tributario telematico, in relazione alla commissione di competenza, sono valide anche se il giudizio era stato originariamente incardinato mediante **modalità cartacea**.

È quanto stabilito dalla [Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25713 dell'11.10.2019](#), in una vicenda nella quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato **inammissibile l'appello** proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente; secondo la CTR, essendo stato il **ricorso in primo grado notificato prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico**, la notifica dell'appello a mezzo di posta elettronica certificata (pec) era inesistente in quanto difforme dal modello legale, considerando, in particolare, che [l'articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013](#) prevedeva che **dovessero utilizzarsi in primo grado ed in appello le medesime modalità di notifica**.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di **processo tributario telematico** e di notifica degli atti tributari, in particolare gli [articoli 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992](#), dell'[articolo 16 D.P.R. 68/2005](#), dell'[articolo 48 D.Lgs. 82/2005](#), dell'[articolo 39, comma 8, lett. d\), D.L. 98/2011](#), dell'[articolo 12 D.Lgs. 156/2015](#), dell'[articolo 3, comma 3, D.M. 163/2013](#), dell'[articolo 16 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016](#) e del [D.M. 15.12.2016](#).

La Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso**, richiamando il proprio orientamento espresso sul punto secondo cui, in tema di **contenzioso tributario**, ai sensi dell'[articolo 16 bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), che richiama il [D.M. 163/2013](#), le **notifiche tramite pec degli atti del processo tributario** erano previste in via sperimentale **solo a decorrere dal 10 dicembre 2015** ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie delle regioni Toscana e Umbria, come precisato dall'[articolo 16 D.M. 04.08.2015](#) (cfr. [Cass. n. 17941/2016](#)). Successivamente, con [D.M. 14.12.2016](#), il processo tributario telematico è entrato **in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze**; per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15.04.2017.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, alla stregua del **principio tempus regit actum**, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15.04.2017, anche se **il processo è iniziato prima di tale data**; pertanto, **l'appello proposto a mezzo Pec il 19.07.2017** dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio risultava **ritualmente notificato**, nella vigenza del processo tributario telematico.

La Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'[articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013](#), in base al quale *"La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore"*, disposizione dalla quale la CTR evinceva il principio secondo **cui le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio**, traendone la conseguenza che, **avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello è preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo pec.**

Secondo la Cassazione, tuttavia, *"L'interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia **utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi** in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l'appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma **dalla parte soccombente**"*.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle **spese del giudizio**.



Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

Scopri le sedi in programmazione >